

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)
PROT. n° 0008820

Roma, 20 giugno 2013

OGGETTO: Attività n. 74 e n. 13 dell'Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151. Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si rappresenta che in coerenza con gli esistenti indirizzi e norme, ai fini dell'assoggettabilità al D.P.R. 151/11, il serbatoio di un impianto di produzione di calore si considera parte integrante dello stesso.

Inoltre si rappresenta che, ai fini dell'assoggettabilità degli impianti fissi di distribuzione carburanti, gli stessi sono ascrivibili alle categorie B o C del D.P.R. 151/11 in relazione alle caratteristiche dei carburanti liquidi classificati come indicato nel Titolo II del D.M. 31/07/1934.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette, per doveroso seguito di competenza, il quesito formulato dal Comando VV.F. di Sondrio relativo alle attività in oggetto, richiamando in proposito il parere espresso nell'ambito del precedente quesito n. 797 (rif. Prot. 17565 del 06/11/2012 dell'ufficio scrivente).

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.

Parere del Comando

Premesso che pervengono a questo Comando da parte di tecnici operanti nel settore della prevenzione incendi richieste di chiarimento in merito alla corretta assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi relativamente alle attività in oggetto indicate e nello specifico:

1. Impianto per la produzione del calore alimentato a combustibile liquido (gasolio) – att. 74.

Premesso che il D.P.R. 151/2011 ha abrogato il D.M. 16.2.1982 e pertanto, si suppone, anche i successivi chiarimenti interpretativi, ossia, nel caso in esame, il ritenere il serbatoio di deposito a servizio dell'impianto comunque ricompreso nella ex attività 91;

vista la definizione di impianto termico riportata alla lettera i) del punto 1.1 del Titolo I dell'allegato al D.M. 28.04.2005 "*complesso comprendente: le condotte di adduzione del combustibile liquido, gli apparecchi e gli eventuali accessori destinati alla produzione del calore*" e che pertanto non comprende il deposito come parte integrante dell'impianto termico;

si chiede di volere chiarire se alla luce del nuovo regolamento il serbatoio a servizio dell'impianto termico è da considerarsi ricompreso nella nuova attività 74 o se il predetto deposito, qualora di capacità geometrica complessiva superiore a 1 mc., è da ricomprendere al punto 12 dell'allegato I al D. P.R. 151/2011.

2. Impianto di distribuzione carburanti liquidi – att. 13.

Premesso che le schede tecniche di gasolio ad uso autotrazione riportano un valore del punto di infiammabilità inferiore a 65° (generalmente 55°), si chiede di conoscere se l'attività di distribuzione carburanti liquidi per autotrazione, nel caso di capacità geometrica del serbatoio fino a 9 mc. e attesa la classificazione riportata al Titolo II - comma 1 del D.M. 31.07.1934, sia da ricomprendere al punto 13.2.B così come ritiene questo Comando.